

VEF&P

LA FISCALITÀ DELL'ARTE NELLA LEGGE DELEGA N. 111/2023: LUCI E OMBRE

1. Come rilevato da diversi e autorevoli *report*, le operazioni aventi ad oggetto opere d'arte e oggetti da collezione hanno, negli ultimi anni, avuto una diffusione sempre crescente¹.

Il fenomeno ha, tuttavia, interessato in maniera meno tangibile il mercato italiano, anche in ragione del vigente regime tributario, ritenuto penalizzante sia per gli operatori professionali che per i collezionisti².

Per la prima volta, con la legge delega 9 agosto 2023, n. 111, il legislatore ha dettato i criteri per una specifica disciplina della tassazione del reddito delle persone fisiche in caso di cessione di opere artistiche e, più in generale, di oggetti da collezione.

È legittimo, pertanto, chiedersi quale impatto potranno avere le disposizioni attuative della delega nei confronti dei contribuenti, che operino *uti singuli* nell'ambito del collezionismo e, di conseguenza, sul mercato.

2. Per rispondere è necessario premettere qualche considerazione sulle regole vigenti.

In assenza di una normativa speciale, la tassazione ai fini delle imposte dirette dei proventi derivanti dalla cessione di oggetti d'arte, in capo alla persona fisica, segue le regole generali previste dal Testo Unico delle Imposte sui Redditi (d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917; di seguito, *breviter*, TUIR).

Tra le operazioni di cessione di opere artistiche/da collezionismo, effettuate da persone fisiche, occorre distinguere le fattispecie fiscalmente rilevanti ai fini della imposizione da quelle escluse dalla tassazione.

¹Art Basel & UBS, The Art Basel and UBS Global Art Market Report 2023, <https://www.ubs.com/global/en/our-firm/art/collecting/art-market-survey/download-report-2023.html>; Deloitte, *Il mercato dell'arte e dei beni da collezione. Report 2023*, in <https://www2.deloitte.com/it/it/pages/private/events/art-finance-report-2023.html>.

² Deloitte, *Il mercato dell'arte e dei beni da collezione. Report 2023*, cit. 15.

Tra quelle fiscalmente rilevanti si collocano le operazioni realizzate:

i) dal “mercante d’arte” il quale, operando professionalmente, in modo abituale³, ancorché non esclusivo, come intermediario tra domanda e offerta, ex art. 67 TUIR, ritrae profitti classificabili come “reddito di impresa”,

ii) dal “venditore occasionale” il quale, effettuando le predette operazioni di cessione professionalmente, in modo non abituale, ai sensi dell’art. 55 TUIR, ritrae profitti classificabili tra gli “altri redditi”.

Tra quelle fiscalmente irrilevanti si collocano le cessioni effettuate dal “collezionista puro”, vale a dire colui che è mosso, nel suo agire, da ragioni totalmente esulanti logiche economiche, di “lucro”.

Ebbene, come autorevolmente sostenuto in dottrina, il discrimine tra le indicate macrocategorie risiede nella natura commerciale (o meno) dell’attività nel cui contesto si inserisce l’operazione di trasferimento a titolo oneroso del bene⁴.

La natura commerciale, anche ai fini tributari, si individua nelle attività rivolte in modo programmatico al mercato (tale essendo il connotato dell’impresa, ai sensi dell’art. 2082 c.c.), nel rispetto del requisito dell’economicità di gestione. È commerciale quella attività caratterizzata dalla finalità speculativa, che si articola in una pluralità di atti tra loro correlati funzionalmente al perseguimento dello scopo dell’arricchimento⁵.

Per “attività” si intende un complesso di atti tra loro connessi sotto il profilo teleologico e orientati al perseguimento di uno scopo, che, nella specie, è quello di trarre un beneficio economico.

³ Il requisito dell’abitualità, inteso nel senso che l’attività deve poter essere apprezzata come stabile nel tempo, avuto riguardo al periodo temporale rilevante ai fini dell’imposizione sui redditi (il periodo d’imposta), vale a discriminare l’esercizio dell’attività fonte di reddito d’impresa, da quella produttiva di redditi diversi conseguenti allo svolgimento di attività d’impresa occasionali.

⁴ G. Maisto, *Profili fiscali relativi all’acquisto e detenzione di opere d’arte*, in G. Negri Clemente - S. Stabile (a cura di), *Il diritto dell’arte. La circolazione delle opere d’arte*, Milano, 2014]; A. Brignoli – M. Faggioli, *Le opere d’arte: quadro generale dell’eventuale tassazione delle plusvalenze*, Boll. trib., 17, 2018.

⁵ A. Brignoli – M. Faggioli, *Le opere d’arte: quadro generale dell’eventuale tassazione delle plusvalenze*, Boll. trib., cit.

Il “collezionista puro”, invece, è colui che gode dell’arte ed è mosso da una specifica passione e interesse: gli atti di acquisto e vendita di opere sono privi del collegamento funzionale all’arricchimento e volti, al più, ad accrescere la collezione. Quest’ultimo realizza atti di acquisto e cessione non riconducibili, proprio in ragione delle circostanze e delle modalità che li caratterizzano, nell’alveo di una “attività commerciale” nel senso sopra detto, In tale contesto, le cessioni sono ascrivibili all’area delle mere “*dismissioni patrimoniali*”⁶, che non generano materia imponibile. La tripartizione sopra delineata è ripresa anche dalla giurisprudenza della Suprema Corte che distingue le figure del “collezionista”, il cui interesse è “*rivolto non tanto al valore economico della res quanto a quello estetico-culturale, per il piacere che il possedere le opere genera, per l’interesse all’arte, per conoscere gli artisti, per vedere le mostre*”⁷, da quelle del “mercante d’arte” e dello “speculatore occasionale” che, ancorché secondo modalità differenti, si pongono quale obiettivo il conseguimento di un utile.

L’accertamento della sussistenza del carattere commerciale (o meno) delle operazioni in parola comporta necessariamente un apprezzamento di fatto delle circostanze caratterizzanti le diverse fattispecie.

Molteplici sono gli elementi che possono essere valorizzati quali indicatori della preordinazione dell’attività svolta dal contribuente all’ottenimento di un guadagno, da cui discende la tassabilità dello stesso.

Tra questi, anzi tutto, il lasso temporale intercorrente tra l’acquisto e la cessione del bene: se è vero che l’*animus* del collezionista è quello di godere dell’opera, la conservazione per un periodo prolungato della stessa è indice della assenza di preordinazione dell’acquisto alla successiva rivendita per ottenerne un guadagno⁸.

⁶Agenzia delle entrate, 24.01.2001, risoluzione, n. 5/E, secondo cui la vendita all’asta di opere d’arte ricevute in donazione, da parte di una associazione benefica, costituisce una “*semplice operazione di dismissione patrimoniale*”.

⁷ Cass. civ., sez. V, 8.3.2023, n. 6874.

⁸ Comm. trib. II grado Trentino-A. Adige Trento, sez. I, Sent., 11.6.2019, n. 596.

Al contrario, l'effettuazione della cessione del bene dopo un periodo temporale esiguo costituisce indice di “programmazione preventiva dell'operazione speculativa”⁹.

L'ulteriore circostanza ritenuta rilevante ai fini della dimostrazione della commercialità è l'accertamento della numerosità e periodicità delle cessioni effettuate nel tempo¹⁰ nonché di una specifica attività del contribuente volta a valorizzare il bene mediante la promozione della propria figura di “mercante d'arte”¹¹.

La giurisprudenza ha dato rilevanza anche ad altri elementi di fatto, come il valore intrinseco del bene o il coinvolgimento nella cessione di intermediari.

Tali elementi si collocano, a ben vedere, su un piano neutrale rispetto alla dimostrazione della finalità speculativa del contribuente.

Con riguardo al prezzo, se è vero che la S.C. ha accolto la ricostruzione della tesi erariale, elevando l'ingente valore venale dell'opera ad indice della commercialità dell'attività¹², i giudici tributari hanno affermato il [più condivisibile] principio secondo cui il prezzo è un elemento intrinseco del bene che, in ragione del pregio e/o dell'interesse, tende ad aumentare nel tempo¹³.

⁹ Comm. trib. reg., Sardegna, Cagliari, sez. I, 11.10.2019, n. 627 avente ad oggetto un avviso di accertamento per il cui tramite il Pubblico Ufficio contestava al contribuente la realizzazione di una plusvalenza derivante dalla cessione di opere effettuata a distanza di soli cinque giorni dall'acquisto.

¹⁰ Comm. trib. reg. Piemonte, Torino, II, 3.11.2021, n. 865. Nella citata sentenza, il Collegio valorizza il numero delle cessioni effettuate nel periodo di imposta oggetto di accertamento, nonché in quelli immediatamente contigui, oltre che il breve lasso temporale entro cui le vendite erano state effettuate rispetto alle date di acquisto.

¹¹ Cass., sez. V, 8.3.2023, n. 6874: “Nella fattispecie la sentenza impugnata, in coerenza con gli indicati principi, ha qualificato il contribuente come mercante e non come collezionista in base ad una serie univoca di elementi dimostrati dall'Ufficio, quali: l'alienazione di opere di artisti di rilievo (C.C., + Altri Omessi); “la cadenza regolare negli anni [...], le interviste dove lo stesso contribuente si qualificava come mercante d'arte, partecipazione di incontri in tale veste”, a fronte dei quali ha considerato “vane le affermazioni del privato circa la propria natura di mero collezionista”. Nello stesso senso, Comm. trib. prov., Brescia, sez. II, 2.7.2020, n. 261, secondo cui “In altre parole l'assenza dell'elemento della commercializzazione (elemento indefettibile, come ricordato, per qualificare l'operazione) intesa come attività promossa con precipua professionalità è confermata dall'assenza di specifici ulteriori elementi di sostegno caratterizzanti l'attività commerciale (promozioni alla vendita, pubblicità, reiterate inserzioni, trattative serrate di vendita, partecipazione ad eventi fieristici promozionali volti ad acquisire l'interesse di una platea di acquirenti tipico dell'attività commerciale di cui l'attività stessa non ne può prescindere, ecc.)”.

¹² Cass. civ., sez. V, 8.3.2023, n. 6874.

¹³ Comm. trib. prov., Brescia, sez. II, 2.7.2020, n. 261.

Lo stesso è a dirsi in relazione all'intervento, nella compravendita dell'opera, di un soggetto terzo. Parte della giurisprudenza tributaria, seguendo la linea dell'Amministrazione finanziaria, colloca il conferimento di incarichi a gallerie tra gli indici di preordinazione alla gestione economica delle opere d'arte e di collezione¹⁴. Altra parte, invece, valorizzando l'ingente valore dell'opera, ritiene che l'intervento di operatori specializzati sia un elemento irrilevante, giustificabile solo per l'elevato valore dei beni.

La produzione giurisprudenziale, pur recependo gli spunti emersi sul piano dottrinale in ordine alla necessità di indagare l'intento speculativo, posto il principio per cui l'onere della dimostrazione al fine dell'accertamento della realizzazione di redditi diversi costituiti dall'esercizio di un'attività commerciale occasionale compete all'Amministrazione finanziaria¹⁵, appare comunque frammentata, proprio in ragione dell'approccio *case by case* imposto dalla applicazione della disciplina in parola.

2. Il legislatore, facendo propri i risultati dell'elaborazione dottrinale e giurisprudenziale, ha confermato la correttezza della valorizzazione dell'intento speculativo del contribuente, quale criterio scriminante, ai fini della tassabilità (o meno) dei *capital gain* ritratti dalla cessione di opere.

L'art. 5 della citata legge delega, nell'ambito dei principi informativi della revisione dell'imposta sulle persone fisiche, prevede, infatti, con riguardo ai redditi diversi, l'assoggettamento a imposizione dei differenziali generati dalle cessioni delle opere artistiche in generale, facendo espressa esclusione dei "*casi in cui è assente l'intento speculativo compresi quelli di plusvalenza relativa a beni acquisiti per successione o donazione, nonché esonerando i medesimi da ogni forma dichiarativa di carattere patrimoniale*"¹⁶.

Tale intervento può essere letto con favore, in quanto inteso a colmare un vuoto normativo; rimangono, tuttavia, aperti (e numerosi) gli interrogativi sulle modalità di attuazione dei principi contenuti nella delega.

¹⁴ Comm. trib. reg., Sardegna, Cagliari, sez. I, 11.10.2019, n. 627.

¹⁵ Cass., sez. V, 17.4.2023, n. 10117.

¹⁶ Così, letteralmente, art. 5, l. 9.8.2023, n. 111.

A tale riguardo, il legislatore esclude espressamente l'intento speculativo (e la relativa tassabilità) solo nelle ipotesi di cessione di beni trasferiti *mortis causa* o *causa donandi*.

In relazione a queste fattispecie, in cui si evidenzia la mancanza *ab origine* della preordinazione alla vendita (trattandosi di modi di acquisto a titolo gratuito), secondo la prassi dell'Amministrazione finanziaria, i trasferimenti rientrano tra gli atti di semplice "dismissione patrimoniale" e sono, pertanto, irrilevanti ai fini dell'imposizione¹⁷.

Occorre ribadire, tuttavia, che molti dei criteri emergenti dalla produzione giurisprudenziale, al fine di accertare la natura commerciale delle operazioni di cessione di opere artistiche, non sono sempre univoci: ci si interroga, pertanto, sulla portata della normativa di dettaglio.

A tale riguardo, si ipotizza l'introduzione di una presunzione di commercialità delle operazioni realizzate prima di un determinato lasso temporale dall'acquisto del bene, analogamente a quanto previsto dall'abrogato art. 76, d.P.R. n. 597/1973¹⁸. *A latere* della presunzione, potrebbe essere inserito un sistema di tassazione forfetario, che preveda la diminuzione dell'aliquota in misura inversamente proporzionale al periodo di detenzione del bene¹⁹.

Tra le operazioni prive di intento speculativo rientrerebbero anche le operazioni permutative²⁰, in quanto caratterizzate dall'assenza di uno scambio di denaro.

Tale proposta, ad avviso di chi scrive, non tiene conto dell'identica finalità traslativa del contratto di compravendita e di quello di permuta. Anche quest'ultimo ha per oggetto lo scambio della proprietà di cose o altri diritti da una parte all'altra (art. 1552 c.c.) e determina il trasferimento del diritto o della cosa, traendo la propria giustificazione causale

¹⁷ Agenzia delle entrate, risoluzione, n. 5/E/2001, cit.

¹⁸ Il comma 2 dell'art. 76, d.P.R. n. 597/197 disponeva che "Si considerano in ogni caso fatti con fini speculativi, senza possibilità di prova contraria: [...]

3) l'acquisto e la vendita di oggetti d'arte, di antiquariato o in genere da collezione, se il periodo di tempo intercorrente tra l'acquisto e la vendita non è superiore a due anni".

¹⁹ S. Loconte – C. Sessa, *Riforma in vista per plusvalenze e aliquote IVA nel settore del mercato dell'arte, Il fisco*, 36, 2023, 3372.

²⁰ P. Scarioni - P. Angelucci, Plusvalenze del collezionista nella Legge delega di riforma fiscale, *Il fisco*, 18, 2023, 1707; Loconte – C. Sessa, *Riforma in vista per plusvalenze e aliquote IVA nel settore del mercato dell'arte*, cit.

dall'acquisto — che realizza la funzione commutativa del vincolo — di altro diritto o cosa considerati dall'autonomia delle parti come fungibili ed equivalenti. Non si comprende, pertanto, la ragione giuridica per la quale le operazioni di permuta dovrebbero essere ritenute prive di intento speculativo, tanto più ponendo mente alle difficoltà di inquadramento sistematico dei contratti di permuta che prevedono conguagli in denaro.

3. In sintesi, deve essere riconosciuta l'importanza delle norme in materia di fiscalità dell'arte contenute nella legge delega di riforma del sistema tributario, alla quale deve essere riconosciuto il merito di avere cristallizzato i principi cardine che definiscono l'area di intassabilità del “collezionista puro”.

Preso atto della complessità della materia, tuttavia, per poter valutare l'impatto dell'intervento normativo sul mercato dell'arte, occorrerà attendere l'emanazione della legislazione attuativa.